

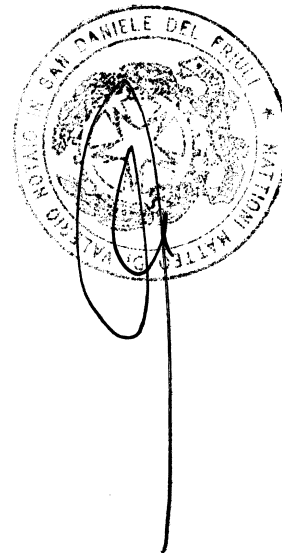


NOTARO MATTIONI

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5,
d. lgs. 3.07.2017 n. 117.

REPERTORIO n° 3856

RACCOLTA n° 3154



VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di ottobre in San Daniele del Friuli, presso l'ex Municipio in Via Garibaldi n. 23 (24.10.2020) alle ore 11,10.

Davanti a me Mattioni dott. Matteo Notaio in San Daniele del Friuli, iscritto presso il Collegio Notarile di Udine, è presente il signor:

- Mocchi Paolo, nato a San Daniele del Friuli il giorno 2 marzo 1957, residente a San Daniele del Friuli, Via Cesare Battisti n. 55;

quale Presidente pro tempore dell'Associazione denominata:

"PER LA COSTITUZIONE" con sede in San Daniele del Friuli,
via Roma n. 8, codice fiscale 94115580303;

della cui identità personale, veste rappresentativa e poteri sono certo;

il quale mi dichiara che è qui riunita¹/l'Assemblea di detta Associazione, convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- ulteriori adeguamenti dello statuto al Codice del Terzo settore (d. lgs. 3.07.2017 n. 117);

- deliberare inerenti e conseguenti;

e mi richiede di redigerne il verbale. Aderendo a tale richiesta, io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'Assemblea, su designazione unanime dei presenti, il comparente Mocchi Paolo, il quale constata e dichiara:

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 10 dello statuto;

- che possono intervenire e votare tutti gli associati in regola col versamento della quota associativa, e che non è ammesso l'intervento per delega;

- che in totale gli associati sono 138 (centotrentotto);

- che sono presenti 11 (undici) associati;

- che pertanto l'Assemblea è validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno di cui sopra a norma dello statuto sociale e dell'art. 101, comma 2, d. lgs. 3.07.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore).

Passando alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente espone le modifiche statutarie che si rendono ulteriormente necessarie per adeguare lo statuto dell'Associazione (già precedentemente modificato dall'Assemblea del 24.04.2019 di cui al verbale di pari data n. 1981/1544 rep. mio, reg. a Udine il 30.04.2019 al n.

5987/1T) a quanto previsto dal Codice del Terzo settore di cui al d. lgs. 3.07.2017 n. 117, in vista dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di prossima istituzione. Tali modifiche incidono principalmente sugli artt. 2, 3, 8, 10, 11, 13, 17, 18.

Si apre quindi la discussione, in cui non si registrano interventi contrari all'adozione del nuovo statuto nel testo proposto.

Al termine della discussione si passa alla votazione. A questo punto, il Presidente mi dichiara che, chiamata a votare, l'Assemblea *all'unanimità*

delibera

1) di approvare il nuovo testo di statuto sociale in sostituzione integrale di quello vigente, nuovo statuto composto da numero 19 (diciannove) articoli e steso su 12 (dodici) pagine di 3 (tre) fogli che si allega al presente atto sotto la lettera "A", previa lettura datane da me Notaio, presente l'Assemblea, e sottoscrizione del comparente su ciascun foglio;

2) di dare mandato al Presidente pro tempore di dare esecuzione all'odierna deliberazione e di curare ogni futura pratica occorrente ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo settore;

3) di autorizzare il Presidente pro tempore ad apportare al

testo dello statuto come sopra approvato tutte quelle modifiche, aggiunte o soppressioni - purché non sostanziali - che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo nessuno richiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 11,30.

Il presente atto è esente dalle imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, d. lgs. 3.07.2017 n.

117. *Adole "in seconda convocazione". Una portilla da me letta al componente che l'approva.*

Di questo atto da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, steso su quattro pagine di un foglio, ho io Notaro dato lettura al componente, presente l'Assemblea, il quale lo approva ed in conferma con me si sottoscrive, ai sensi di legge, alle ore 11,35.

Rossini
[Signature]



ALLEGATO "A" AL N. 3151 DI RACCOLTA

Statuto dell'Associazione di promozione sociale

"Per la Costituzione A.P.S."

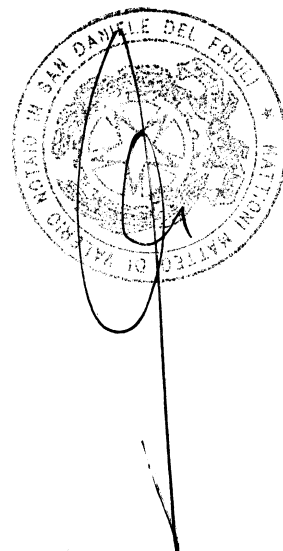
Art. 1

È costituita, nel rispetto del codice civile e del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore, in breve CTS), l'Associazione di promozione sociale "Per la Costituzione A.P.S.", con sede in San Daniele del Friuli, Via Roma n. 8, presso la Biblioteca Guarneriana - sezione moderna. La sede associativa potrà essere spostata all'interno dello stesso Comune senza necessità di variare il presente statuto.

Art. 2

L'Associazione persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del CTS mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- attività culturali di interesse sociale, con finalità educative (art. 5, c. 1, lett. d, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (art. 5, c. 1, lett. i, CTS);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, c. 1, lett. v, CTS).



L'Associazione potrà inoltre realizzare attività diverse da quelle elencate al comma 1, secondarie e strumentali al raggiungimento delle finalità sociali, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 6 CTS con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di Amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Scopi dell'Associazione

Le attività dell'Associazione sono rivolte a tutti gli associati, ai loro familiari e ai terzi, e sono finalizzate alla difesa, la promozione e la diffusione dei valori della Costituzione repubblicana, riconoscendo in tali valori i sentimenti comuni della comunità nazionale, maturati nella lotta di liberazione dalle dittature del fascismo e del nazismo, valori tuttora vivi e attuali nelle coscienze dei cittadini. L'Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione assume la forma di "associazione non riconosciuta" ai sensi del codice civile e quella di "ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere attività commerciali in via secondaria e strumentale, per coprire le spese necessarie al conseguimento degli scopi associativi.

Art. 3

L'Associazione è aperta alle persone fisiche che ne condividono gli scopi. Gli associati hanno parità di diritti e di

doveri nei confronti dell'Associazione, che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione di qualsiasi natura fra le persone. Gli associati che hanno accettato senza riserve il presente statuto sono tenuti a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi nelle forme stabilite dall'Assemblea e secondo le proprie possibilità. L'ammissione all'Associazione è subordinata al giudizio insindacabile dell'Organo di Amministrazione e al versamento della quota associativa. Il diniego va motivato. L'associato può appellarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il neoassociato ha diritto di voto dopo tre mesi dall'iscrizione al libro soci. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione che possono essere visionati presso la sede della stessa, fatta salva la necessità di rispettare la corrente normativa sulla privacy.

Non è ammesso il trasferimento, a qualsiasi titolo, della qualità di associato.

Gli associati decadono per rinuncia a far parte dell'Associazione comunicata per iscritto.

Gli associati sono esclusi:

- per il mancato pagamento della quota associativa per un triennio;
- per indegnità o per comportamenti in grave contrasto con

lo scopo dell'Associazione.

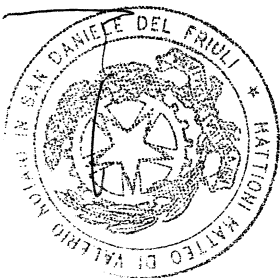
Nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 17 e 35 CTS, l'Associazione si avvale, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il lavoro prestato dai volontari è libero e gratuito, salvo per quel che riguarda eventuali rimborsi di spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti ammessi dalle vigenti leggi. I volontari sono assicurati contro il rischio di infortuni e di malattie professionali secondo la disciplina vigente; l'Associazione provvede inoltre all'accensione e al mantenimento di una idonea copertura assicurativa contro il rischio di responsabilità civile verso terzi, compresi gli altri volontari.

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, da eventuali contributi degli associati o di terzi sia persone fisiche, sia persone giuridiche, sia enti, da eventuali donazioni, eredità o legati di beni mobili o immobili, nonché dalle entrate che derivano dallo svolgimento di attività secondarie che rientrano nello scopo dell'Associazione.

Art. 5

L'esercizio finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; entro tre mesi dalla fine di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione deve predisporre il bilancio consun-



tivo dell'esercizio precedente e quello preventivo dell'esercizio successivo.

Art. 6

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione, il Presidente, il Revisore dei Conti.

Art. 7

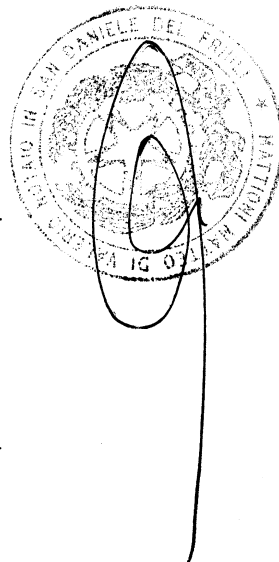
Tutti gli incarichi associativi sono a titolo gratuito. Al Presidente, come ad ogni altro associato, spetta il solo rimborso delle spese inerenti le attività istituzionali dell'Associazione, sostenute in nome e per conto della stessa e purché debitamente documentate.

Art. 8

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocato in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee dell'Associazione tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale.

Art. 9

La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative, con l'indicazione dell'ordine



del giorno, e in tal caso dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Art. 10

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso, affisso nella sede almeno otto giorni prima della data di convocazione, preceduto da invito scritto inviato anche tramite Internet al domicilio degli associati.

L'Assemblea in prima convocazione sarà validamente costituita con la maggioranza degli associati in regola con il pagamento delle quote associative e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in seconda convocazione l'Assemblea delibera con qualsiasi numero di partecipanti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

Nei casi ritenuti opportuni dall'Organo di Amministrazione, indicati nell'avviso di convocazione, è ammesso l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione è tuttavia possibile a condizione: a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b)

che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il verbalizzante.

Art. 11

L'Assemblea degli associati:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo, il bilancio preventivo ed il programma annuale predisposto dall'Organo di Amministrazione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera le esclusioni degli associati proposte dall'Organo di Amministrazione;
- f) delibera le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- j) fissa annualmente l'importo delle quote sociali annue di adesione all'Associazione;
- k) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- l) discute ed approva ogni altro argomento proposto dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12

Le eventuali modifiche al presente statuto potranno essere discusse e deliberate dall'Assemblea straordinaria solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni occorrerà la presenza di almeno 1/2 (la metà) degli associati in regola con il pagamento delle quote associative ed il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei votanti presenti alla riunione.

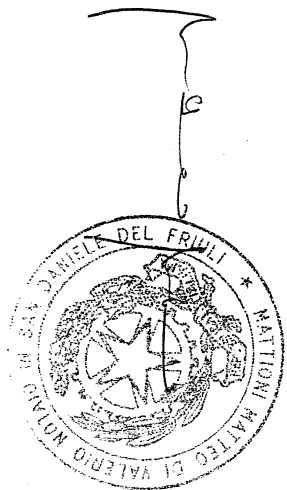
Art. 13

L'Organo di Amministrazione, che viene eletto dall'Assemblea ordinaria degli associati, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri e rimane in carica tre anni.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate. Trova applicazione l'art. 2382 cod. civ. in tema di cause di ineleggibilità e di decadenza. I membri dell'Organo di Amministrazione sono rieleggibili.

L'Organo di Amministrazione nomina nel proprio ambito il Pre-

La Sala



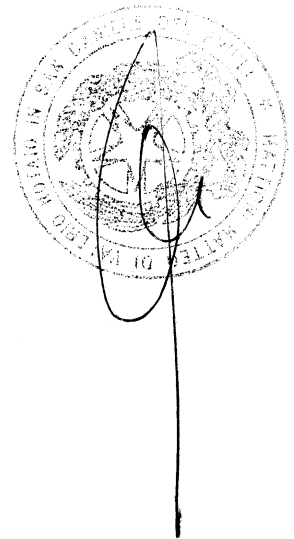
sidente ed il Vice Presidente.

L'Organo di Amministrazione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre membri dell'Organo. Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione verranno adottate a maggioranza. Nei casi ritenuti opportuni dal Presidente, è ammesso l'intervento alle riunioni dell'Organo di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dal precedente art. 10 in tema di Assemblea.

Art. 14

L'Organo di Amministrazione ha il compito di:

- a) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, stabilire le quote annue e le diverse tipologie di quote. Il bilancio è accompagnato da una relazione che riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo ove nominato;
- b) fissare la data dell'Assemblea ordinaria degli associati (almeno una volta all'anno) e convocare l'Assemblea straordinaria qualora lo ritenga necessario o venga richiesto dagli associati;



- c) curare l'attività associativa nel rispetto delle direttive dell'Assemblea e delle finalità dell'Associazione;
- d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi associati e proporre all'Assemblea l'eventuale esclusione degli associati per morosità o indegnità, ovvero per altri comportamenti in grave contrasto con lo scopo dell'Associazione.

Art. 15

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Tra i poteri del Presidente rientrano quelli:

- a) di aprire e chiudere conti presso istituti bancari e postali e di dare agli stessi disposizioni di qualunque tipo; di conferire deleghe di firma ad altri associati;
- b) di rilasciare quietanze, di firmare dichiarazioni, di concludere contratti, di stare in giudizio per conto e a spese dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene delegato dal Presidente. I componenti l'Organo di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, cognome, luogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Art. 16

Il Revisore dei Conti è scelto tra i revisori legali iscritto nell'apposito registro; è nominato dall'Assemblea degli associati e dura in carica tre anni. Il Revisore dei Conti scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il Revisore dei Conti verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e redige annualmente una relazione che accompagna il bilancio consuntivo e che deve essere approvata dall'Assemblea degli associati. L'Organo di Amministrazione deve trasmettere il bilancio consuntivo al Revisore dei Conti, perché questi possa redigere la relazione di pertinenza, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.

Art. 17

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà essere sciolta soltanto in base a una deliberazione della Assemblea straordinaria degli associati.

L'Associazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni secondo quanto previsto dall'art. 42-bis cod. civ.

Art. 18

All'Associazione:

a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione

o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

b) è fatto obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

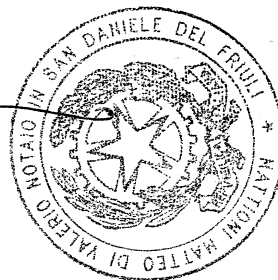
c) è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altri enti del Terzo settore individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

Art. 19

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme e le disposizioni del Codice del Terzo settore e del codice civile.

Paul M...

[Signature]



S. Daniele del Friuli 30.10.2020

Copia conforme all'originale mio rogito, firmato a
sensi di legge, reg. a Udine oggi n. 18483
atti telematici con Euro 11 che si rilascia
per LA PARTE

[Signature]

